

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione di Olbia

Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ha autorizzato in data 9/02/2009 la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione in riassunzione con cui Monica Licenziati e Isabella Natalina Giovenzana, rappresentate e difese dagli Avv.ti Sabrina Cherchi, Michele Di Francesco e Andrea Piredda ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di quest'ultimo in 07026 Olbia, Traversa Via Roma n. 12, hanno convenuto in giudizio il Consorzio Costa Smeralda - con sede in 07020 Porto Cervo, Casa 1/A Il Ginepro (Comune di Arzachena) (il "Consorzio"). Le attrici citano tutti i consorziati a comparire dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania - Sezione di Olbia, all'udienza del 17 Giugno 2009, ore di rito, Giudice Dott. Mazzaroppi, con invito a costituirsi 20 giorni prima ex Art. 166 C.P.C, e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'Art. 167 C.P.C., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1. dichiarare che, per effetto della dichiarazione di uso pubblico delle opere consortili, è venuto meno il presupposto in base al quale è stato costituito il Consorzio e, di conseguenza, dichiarare la cessazione del Consorzio e che i consorziati sono svincolati da qualsiasi obbligo giuridico nei confronti del Consorzio con ogni correlativa pronuncia di legge e di ragione, oppure dichiarare, con effetti ex tunc, il

contratto di Consorzio sciolto tra le parti per il conseguimento dell'oggetto sociale o, in alternativa, per l'impossibilità di conseguirlo, essendo divenute le infrastrutture di natura pubblica, con ogni consequenziale pronuncia del caso. Se del caso, in via gradata, dichiarare che detti beni non possono essere gravati, in quanto tali, di contributi consortili e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità di tutti gli atti e deliberazioni ad essi relativi, condannare il Consorzio alla restituzione di tutte le somme a tal titolo percepite, oltre gli interessi legali;

2. dichiarare che diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio sono opponibili alle attrici limitatamente a quanto trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari e richiamato nell'atto di acquisto del loro immobile, con ogni consequenziale pronuncia anche in relazione ai contributi consortili, disponendo, a seconda dei casi, il rimborso in tutto o in parte di quelli versati, maggiorati degli interessi legali ovvero dichiarando la non debenza di quelli non ancora versati;

3. dichiarare la nullità, inefficacia e/o inopponibilità alle attrici delle delibere consortili con cui è stata prorogata la durata del Consorzio, originariamente prevista al 31/12/1981, con ogni consequenziale pronuncia anche in relazione ai contributi consortili, disponendo, a seconda dei casi, il rimborso in tutto o in parte di quelli versati, maggiorati degli interessi legali ovvero dichiarando la non debenza di quelli non ancora versati;

4. in via subordinata: nella non creduta ipotesi

10-3-2009

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Foglio delle inserzioni - n. 28

di accertamento della vigenza del Consorzio ed efficacia della proroga nei confronti delle attrici, dichiarare la nullità, inefficacia e/o inopponibilità delle clausole del Consorzio nn. 9, 17, 19, 21 e 28 per le ragioni sopra illustrate in quanto *contra legem*, con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa la declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità alle attrici della delibera assembleare del Consorzio in data 24/07/2000, in quanto tale delibera è stata adottata seguendo criteri di partecipazione all'assemblea e di voto *contra legem*; per l'effetto a seconda dei casi condannare il Consorzio alla restituzione in favore delle attrici, in tutto od in parte, delle somme corrisposte a titolo di contributi consortili entro i limiti della prescrizione, oltre interessi legali ovvero dichiarare la non debenza dei contributi non ancora versati.

(Avv. Sabrina Cherchi)

